

8.2.8.3.5. 8.6 Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura prevede un sostegno ai privati titolari della gestione di superfici forestali, ai Comuni e alle loro associazioni, alle Piccole e medie imprese, per l'esecuzione di investimenti materiali e immateriali volti a incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti forestali e al miglioramento dell'efficienza delle imprese attive nell'utilizzazione e trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti forestali. Tutto ciò in linea prioritariamente con i fabbisogni emersi nell'analisi di seguito riportati:

- 4 - Migliorare la competitività e l'efficienza delle aziende nonché il livello qualitativo della produzione;
- 5 - Ampliare la diversificazione delle attività svolte dalle aziende agricole
- 6 - Migliorare la competitività delle filiere agroalimentari e forestali e sviluppare l'aggregazione e l'integrazione;
- 14, Incrementare la diversificazione delle fonti energetiche e il risparmio energetico;

La sottomisura contribuisce in modo non prioritario anche a soddisfare i seguenti fabbisogni:

- 7 - Incrementare le nuove imprese gestite da giovani agricoltori e favorire il ricambio generazionale
- 15 - Promuovere strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici

La sottomisura contribuisce prioritariamente alle Focus area 3.A e in modo secondario alle Focus Area 2.B, 5.C e 5.E.

Il sostegno previsto nell'ambito della presente sottomisura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento:

- Azione a) Investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali

Investimenti volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco in un'ottica di gestione sostenibile, favorendo gli investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione dei processi di utilizzazione forestali, trasformazione, commercializzazione e mobilitazione dei prodotti, al fine di contribuire alla modernizzazione dei vari soggetti e migliorare la distribuzione del reddito tra i vari attori operanti nel settore.

In particolare sono ammissibili e finanziabili i seguenti investimenti:

- a. acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per il miglioramento del bosco, le utilizzazioni forestali, il concentramento e l'esbosco, la raccolta di assortimenti e biomasse legnose;
- b. acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la raccolta, lo stoccaggio, dei prodotti

- secondari del bosco;
- c. acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di classificazione, stoccaggio e primo trattamento dei prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici;
 - d. acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione su piccola scala, anche a scopi energetici;
 - e. realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi, anche a scopi energetici;
 - f. costituzione e realizzazione di piattaforme logistiche di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi;

- Azione b) Investimenti per l'accrescimento del valore economico delle foreste:

Investimenti volti ad incrementare, in un'ottica di gestione forestale sostenibile, il valore del potenziale forestale attraverso il miglioramento e lo sviluppo della loro stabilità, anche al fine di migliorare la qualità dei prodotti forestali. In particolare sono ammissibili e finanziabili i seguenti investimenti (tutti quelli selvicolturali sono realizzabile una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione):

- a. Investimenti selvicolturali per una razionale gestione sostenibile delle foreste, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a finalità produttiva e alla produzione e utilizzo, anche a scopi energetici, dei prodotti legnosi o funzionali all'ottenimento di prodotti secondari del bosco;
- b. Investimenti selvicolturali per una razionale gestione forestale sostenibile, finalizzati al recupero economico e produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, finalizzati alla produzione e utilizzo, anche a scopi energetici, dei prodotti legnosi o funzionali all'ottenimento di prodotti secondari del bosco;
- c. Investimenti selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti, tartufoie, sugherete, pinete di pino domestico, macchia mediterranea (compreso potature, capitozzature, diradamenti, innesti, rinfoltimenti), anche quando la finalità prevalente è la produzione di prodotti secondari del bosco;
- d. Adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie all'esecuzione degli interventi selvicolturali e finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, classificazione del legno, compreso quelle per l'esecuzione di sottopiantagioni e infoltimenti dei boschi esistenti, e per interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi; realizzazione, adeguamento, ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento di piste forestali, cioè di tracciati permanenti non asfaltati, ad uso privato, destinati al transito dei trattori o di altre macchine operatrici e finalizzati alla gestione dei popolamenti forestali;
- e. Realizzazione, acquisizione, miglioramento e adeguamento di vivai per la produzione di piantine forestali, realizzati in zona forestale e destinati solo alla produzione di piantine necessarie a soddisfare i fabbisogni aziendali;
- f. Acquisto macchinari, attrezzature, tecnologie forestali per la cura dei vivai forestali aziendali di cui al punto precedente;
- g. Miglioramento adeguamento, ripristino e realizzazione di infrastrutture logistiche al servizio della gestione e utilizzazione forestale quali piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco e piattaforme per la mobilitazione dei prodotti forestali;

- Azione C) Elaborazione di piani di gestione forestale e di strumenti equivalenti

In particolare sono ammissibili e finanziabili i seguenti investimenti:

1. Spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale, piani dei tagli altri o strumenti equivalenti, ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i., limitatamente a soggetti privati ed esclusi i consorzi forestali di cui all'articolo 19 della L.R. 39/00 e s.m.i che gestiscono i terreni dei soci.

Attraverso gli interventi sostenuti la sottomisura contribuisce inoltre al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

- "Ambiente", attraverso la valorizzazione del ruolo positivo che le attività forestali esercitano nella protezione del suolo, nella tutela delle risorse idriche, nel mantenimento e nell'incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, nella tutela della biodiversità, nella conservazione del paesaggio;
- "Innovazione": in quanto gli interventi della sottomisura concorrono a migliorare la competitività delle filiere produttive (anche attraverso lo strumento della progettazione integrata sia a livello di filiera che territoriale), ad aumentare l'efficacia e l'efficienza dei processi produttivi e, infine a migliorare la qualità dei prodotti legnosi e non legnosi. Inoltre, la sottomisura concorre a favorire l'innovazione di processo attraverso l'introduzione di nuove tecnologie oppure agendo sulla organizzazione e gestione degli stessi processi.

8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso:

- a) sotto forma di contributi in conto capitale;
- b) attraverso i seguenti strumenti finanziari: 1)Prestiti a tasso agevolato; 2)rilascio di Garanzie agevolate. Come previsti e definiti al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali".

Le tipologie di sostegno di cui alle lettere a) e b) possono essere concesse anche in forma combinata, rimanendo complessivamente all'interno del tasso di sostegno (in ESL) previsto dal PSR.

Alla forma di sostegno di cui al punto b) possono accedere esclusivamente le PMI, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 del Reg. UE n. 1303/2013 e dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (Comunicazione della Commissione 2014/C 19/04).

8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Nella definizione degli investimenti che potranno beneficiare del sostegno ai sensi della presente sottomisura occorre operare nel rispetto di quanto previsto da:

- Norme sugli Aiuti di stato;
- Reg. (UE) n. 651/2014 relativo all'esenzione di alcune categorie di aiuti per la definizione di impresa in difficoltà;

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- Programma Quadro per il Settore Forestale;
- Legge forestale della Regione Toscana (LR 39/00 e s.m.i.);
- Piano Antincendi Boschivi della Regione toscana (Periodo 2014/2016) e successive modifiche e integrazioni;
- Piano Regionale Agricolo Forestale (Periodo 2012/2015) e successive modifiche e integrazioni.

8.2.8.3.5.4. Beneficiari

- Privati proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali (silvicoltori privati), soggetti gestori che amministrano gli usi civici, singoli o associati;
- Comuni proprietari e/o titolari della gestione di superficie forestali, singoli o associati; Comuni che amministrano gli usi civici;
- PMI, singole o associate, che operano nelle zone rurali coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, prodotti secondari del bosco, beni e servizi ecosistemici).

8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell'Art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono i seguenti:
 - a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
 - b. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
 - c. Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b). Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa solo se collegate all'investimento e riconducibili a:
 - valutazione costi/benefici degli interventi
 - studio delle disponibilità di biomasse per uso energetico;
 - ricerche e analisi di mercato;

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% da applicarsi così

come indicato al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”;

d) Investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici;

e) costi realizzazione piani di gestione forestali o strumenti equivalenti;

2. Sono ammissibili i “contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi” di cui al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali” ;
3. Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 “Informazione di complementarietà”;
4. Oltre a quanto indicato al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali” invece, non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:
 - Le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - Gli investimenti trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili;
 - Gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;
2. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di elegibilità riferite al soggetto (escluso soggetti di diritto pubblico):
 - Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296);
 - Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
 - Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
 - Certificazione Antimafia *nei casi previsti dal* Codice antimafia di cui al D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e *ss.mm.ii.*
3. Gli interventi selvicolturali sono ammissibili se eseguiti in bosco (così come definito dalla L.r. 39/00). Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati (sentieri, piste, infrastrutture, edifici, piattaforme), che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purchè al servizio del bosco;
4. Gli investimenti interventi selvicolturali di cui all'*Azione b)* relativi al miglioramento del valore economico delle foreste sono giustificati in relazione ai miglioramenti attesi per le foreste di una o più aziende;
5. Il supporto può essere concesso anche ai detentori di aree forestali che con i macchinari acquistati forniranno servizi di gestione delle foreste ad altri imprenditori forestali, oltre alla propria azienda.

Nell'ambito di questa misura sono compresi anche i fornitori di servizi. In questi casi, la giustificazione dell'acquisto deve essere definita nel piano di attività (nella domanda di sostegno) delle aziende dove i macchinari acquistati sono utilizzati al fine del miglioramento delle foreste;

6. Il reimpianto dopo il taglio di utilizzazione non è ammissibile, ad esclusione delle conversioni di specie;

7. *Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets) sono limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè agli investimenti inferiori a 1,3 milioni di euro e che soddisfano uno o più dei seguenti elementi:*

- *nel caso di interventi precedenti la trasformazione industriale del legname, sono eseguiti direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;*
- *per le segherie la capacità massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve essere superiore ai 5000 m³/anno, con un limite assoluto di materiale tondo in ingresso nella segheria di 10 000 m³;*
- *nel caso di produzione di cippato o pellets, sono eseguiti direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni.*

8. *Sono sempre considerati trasformazione industriale le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati;*

9. Gli investimenti sulla viabilità forestale diversi da quelli indicati al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" e che costituiscono infrastrutture sono finanziati con la misura 4.3;

10. Nei casi previsti al punto "Definizione della soglia per la presentazione del Piano di gestione forestale" del precedente paragrafo 8.2.8.2. "Descrizione generale della misura" il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente (Piano dei tagli) ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i.

8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni:

- *Aree territoriali:* verrà data priorità alle **zone montane** e alle zone con **maggiore diffusione dei boschi**, essendo queste le zone dove maggiore è l'importanza e l'incidenza degli interventi finanziati e dove maggiore è la probabilità di abbandono (nell'ultimo decennio si è registrata una diminuzione del 44% del numero di aziende ubicate nei territori montani); all'esistenza di **particolari vincoli ambientali** (aree Natura 2000 o altre aree protette) . Il criterio è collegato principalmente al fabbisogni n. 4, 5 e 6 e agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Innovazione";

- *Tipologia richiedente:* verrà data priorità ai richiedenti in base **al grado di professionalizzazione del beneficiario**, dando preferenza agli imprenditori agricoli professionali rispetto agli altri agricoltori in considerazione a quanto riportato nella SWOT a proposito delle aziende agricole, che individua il ruolo e l'importanza degli imprenditori professionali per la realtà agricola toscana; **all'età del beneficiario**, considerato che dall'analisi SWOT al punto 7 dei Punti di forza della priorità 2 emerge una maggiore

propensione dei giovani a innovare nel rispetto della tradizione e ad effettuare investimenti di lungo periodo, con orientamento verso la sostenibilità e la qualità, e in generale la necessità di sostenere i giovani derivante dall'elevata età media dei conduttori agricolo toscani (vedi SWOT - Aziende agricole); **al grado di aggregazione**, considerato che dall'analisi SWOT ai Punti di debolezza della priorità 1 (al punto 1) e della priorità 2 (punto 2) emerge la frammentazione del tessuto imprenditoriale e difficoltà di aggregazione e la prevalenza di aziende di piccole dimensioni. Il criterio è collegato principalmente ai fabbisogni n. 4, 6, 7 e 8;

- *Tipologia di investimento*: verrà data priorità agli investimenti per l'**accrescimento del valore economico delle foreste**. Verrà data priorità agli investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul luogo di lavoro superiori a quelli obbligatori previsti dalla normativa vigente." Il criterio è collegato principalmente ai fabbisogni n. 4 e 6.

Quando questo tipo di operazione viene attivato nell'ambito della "Progettazione Integrata" i criteri di selezione tengono conto dei suddetti principi.

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione, per tutti gli investimenti incluse le spese generali è fissata al 40% dei costi ammissibili.

8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si riva a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

Si riva a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si riva a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

--

8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

VEDI DESCRIZIONE GENERALE DELLA MISURA 8 E SUCCESSIVO PARAGRAFO "INFORMAZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA"
--

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

VEDI DESCRIZIONE GENERALE DELLA MISURA 8 e successivo paragrafo " <u>Definizione della nozione di "strumento equivalente"</u> "
--

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente: sottomisura attivata solo per sostenere gli interventi analoghi in transizione dei precedenti periodi di programmazione.
--

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente: sottomisura attivata solo per sostenere gli interventi analoghi in transizione dei precedenti periodi di programmazione.
--

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Sottomisura non attivata

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Sottomisura non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

NON PERTINENTE

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

NON PERTINENTE

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

NON PERTINENTE

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

NON PERTINENTE

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rivia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Si rivia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi quanto riportato nella sezione "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso" della sottomisura "8.1 sostegno alla forestazione/all'imboschimento".

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per il presente Programma e ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i., come specificato nella "Descrizione generale della misura".

Nella "Descrizione generale della misura" si afferma inoltre che i **Piani dei tagli** redatti ai sensi della citata L.R. 39/00 sono equivalenti ai piani di gestione redatti ai sensi della medesima L.R.

Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette,) previsti dalle varie norme di settore, che sono per natura conformi ai criteri di gestione forestale sostenibile.

L'obbligo di possedere un Piano di gestione o un Piano dei tagli ai sensi della L.R. 39/00 o uno degli altri strumenti equivalenti riguarda:

- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 100 ettari che, come emerso nell'analisi Swot, da sole posseggono il 53,39% del totale dei boschi toscani, pur rappresentando solo il 2.02 % delle aziende censite;
- i boschi facenti parte dei Beni del patrimonio agricolo-forestale della Regione Toscana (PAFR) sono oltre 95.000 ettari (oltre a tutti gli altri boschi di proprietà pubblica);
- circa 100.000 ettari di aree di interesse forestale comprese nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette), anche se in parte si sovrappongono ai precedenti.

Pertanto ne deriva che il 60% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di presentazione del

Piano di gestione o di uno strumento equivalente.

Per la definizione di equivalenza si rimanda al successivo paragrafo.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per il presente Programma e ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i., come specificato nella "Descrizione generale della misura".

Nella "Descrizione generale della misura" si afferma inoltre che i **Piani dei tagli** redatti ai sensi della citata L.R. 39/00 sono equivalenti ai piani di gestione redatti ai sensi della medesima L.R. Infatti, avendo la L.R. 39/00 come obiettivo fondante la gestione forestale sostenibile anche i Piani dei tagli sono conseguenzialmente conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. Infatti, i Piani dei tagli redatti ai sensi della citata Legge forestale della Toscana (LR 39/00) si differenziano dai Piani di gestione esclusivamente per essere relativi alle sole superfici oggetto di investimento invece che a tutta la superficie aziendale (compresa quella non interessata dagli interventi) e per la non considerazione degli aspetti diversi da quelli selvicolturali.

Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura conformi ai criteri di gestione forestale sostenibile.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Vedi quanto riportato nella sezione "[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento" della sottomisura "8.1 sostegno alla forestazione/all'imboscamento".

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi quanto riportato nella sezione "[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014" della sottomisura "8.1 sostegno alla forestazione/all'imboschimento".

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

NON PERTINENTE

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

NON PERTINENTE

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità o delle infestazioni parassitarie che in Toscana hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato.

Ai sensi di quanto previsto al secondo comma dall'articolo 24 "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" del Reg. (UE) n. 1305/2013, ai fini degli interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie si è stato definito l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante forestali che possono provocare una calamità.

In Toscana opera il Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale, istituito in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

Con comunicazione del 11/07/2014 (prot. AOOGR/173803/G.050.070, agli atti) il Settore Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale della Regione Toscana ha provveduto a comunicare l'elenco delle fitopatie ed infestazioni parassitarie che possono provocare calamità/danni al potenziale forestale, definito in base ai risultati tecnico scientifici ottenuti dalle attività di monitoraggio effettuate da questo Servizio fitosanitario nel precedente Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 con la collaborazione delle principali Istituzioni scientifiche. Tale elenco comprende:

- FITOPATIE ED INFESTAZIONI PARASSITARIE GIA' PRESENTI E CONTROLLATE ATTRAVERSO RETI DI MONITORAGGIO: NECESSITA' DI PREVENZIONE PER EVITARE ATTACCHI DIFFUSI E RICORRENTI ANCHE SE SOLO IN AREE CIRCOSCRITTE (Tabella 1 allegata alla comunicazione);

- FITOPATIE ED INFESTAZIONI PARASSITARIE DA QUARANTENA: NECESSITA' DI PREVENZIONE PER EVITARNE L'INTRODUZIONE (Tabella 2 allegata alla comunicazione).

L'elenco delle avversità da quarantena, (Tabella 2 allegata alla citata comunicazione), individua quelle avversità che non sono ancora presenti in Toscana ma per le quali le attività di prevenzione sono fondamentali per cercare di evitare la loro introduzione sul territorio regionale. Infatti, trattandosi di organismi estremamente pericolosi che, se introdotti, possono provocare danni a tutto il patrimonio regionale di una o più specie forestali, occorre svolgere un'attenta azione di vigilanza e monitoraggio e, nel caso di avvistamenti di focolai, intervenire prontamente e in modo radicale per cercare di eradicare il patogeno là dove riscontrato e prima che si diffonda ulteriormente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Vedi Figura 8.2.7.2.1: Classificazione del territorio regionale in base all'indice di rischio d'incendio.

Tale figura è redatta in base alla classificazione del territorio regionale in base all'indice di rischio, operata dal Piano Antincendi Boschivi della Regione Toscana (Periodo 201/2016) e s.m.i.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Elenco delle fitopatie o delle infestazioni parassitarie che in Toscana hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato.

Ai sensi di quanto previsto al secondo comma dall'articolo 24 "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" del Reg. (UE) n. 1305/2013, ai fini degli interventi per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da infestazioni parassitarie è stato definito l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante forestali che hanno provocato danni superiori al 20% delle superfici forestali.

Con comunicazione del 11/07/2014 (prot. AOOGR/173803/G.050.070, agli atti) il Settore Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale della Regione Toscana (facente parte del servizio fitosanitario nazionale) ha provveduto a comunicare tale l'elenco (TABELLA 3 - RIPRISTINO DI BOSCHI SOGGETTI A CONSOLIDATI E DIFFUSI ATTACCHI DI FITOPATIE ED INFESTAZIONI PARASSITARIE CHE HANNO CAUSATO DANNI SUPERIORI AL 20% DELLE SUPERFICI: ELENCO AVVERSITA' - allegata alla comunicazione);

Tale tabella, allegata nella Descrizione generale della misura (Tabella 8.2.7.2.5: Ripristino di boschi soggetti a consolidati e diffusi attacchi di avversità che hanno causato danni superiori al 20% delle superfici: elenco avversità), rappresenta la situazione dei danni da fitopatie al momento dell'elaborazione del presente Programma, al fine di dare una prima descrizione del fenomeno e individuare gli ambiti operativi delle misure di ripristino dei danni inseriti nella specifica sottomisura 8.4. "Sostegno per il ripristino dei danni

alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”

Gli eventuali aggiornamenti di tale elenco, nonché l'elenco delle altre calamità, verranno fatti propri dall'Autorità di gestione al momento del loro verificarsi e citati negli atti regionali di attuazione della sottomisura 8.4. senza necessità di modificare il presente Programma.

Per quanto riguarda calamità naturali diverse dalle fitopatie e altri eventi catastrofici o climatici, gli interventi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato sono ammissibili solo per quelle per le quali sia presente un parere tecnico fornito dalle autorità pubbliche competenti e accreditate presso la Regione che riconoscono ufficialmente l'evento e il danno conseguente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non sono previste ulteriori prescrizioni

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non ci sono osservazioni aggiuntive.